

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Operaio elettricista si trovava al primo piano di un edificio e, dovendo portare un cavo fino alla terrazza limitrofa per effettuare dei lavori di impianto elettrico, decideva di far passare la prolunga di m.25 lanciandola dal ballatoio del vano scale attraverso una finestra che dava sulla terrazza medesima; nel far ciò perdeva l'equilibrio, afferrava il parapetto di protezione anticaduta in legno, che non reggeva e si spezzava facendolo precipitare di sotto. A seguito della caduta riportava la frattura di due vertebre, trauma cranico commotivo, contusioni polmonari e una percentuali di invalidità permanente del 6/8 %.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Numero scheda Sentenza

Pagina 1 di 3

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Con pronunce di questa Sezione è stato riaffermato il principio che nei luoghi di lavoro (Sez. 4, 45862 del 14.09.2017 rv 271026; sez. 4 25133 del 17.05.2018, Spinazzola ed altri) che prevedano il concorso di più imprese esecutrici la definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende da un lato dalla funzione di vigilanza generale che la legge demanda allo stesso committente dall'altra dallo specifico elenco originariamente contenuto nell'art.5 d.lgs n494/1996 attualmente trasfuso nell'art. 92 D.lgs n.81 del 2008 . Il coordinatore per la sicurezza ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica (datori di lavoro, dirigenti e preposti) spettandogli compiti di realizzare un piano prevenzionistico tendente proprio a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di lavorazioni affidate ad imprese che non operino contemporaneamente. E' chiaro che al coordinatore per l'esecuzione spettano compiti di "alta vigilanza", che attiene alla generale configurazione delle lavorazioni e quindi non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento demandata alle figure operative (da ultimo Sez.4 10544 del 25.01.2018 ,rv272240; sez.4 45853 del 13.09.2017, Lamberti e altri) ma il controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e consolidamento nonché nella scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; nella verifica della idoneità del piano di sicurezza, nell'assicurazione della sua coerenza rispetto alla sicurezza e al coordinamento, nell'adeguamento rispetto all'andamento dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, certificando che le imprese si adeguino ai P.O.S., provvedendo alla contestazione scritta delle inosservanze alle prescrizioni, fino a proporre la sospensione dei lavori e l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi in caso di pericolo grave direttamente riscontrato.

La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche se non contemporanea) di più imprese esecutrici, il committente, nella fase preliminare di progettazione dell'opera, deve nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera (CSP) e, nel caso di specie, ha valutato la posizione dell'architetto B., investita dell'obbligo di predisporre il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) secondo quanto previsto dall' art. 92, co. 1, lett. a) D.lgs 81/08 che realizza una funzione fondamentale per la corretta gestione prevenzionale e antinfortunistica di tutte le fasi lavorative, dato che i singoli POS, Piani Operativi di Sicurezza, sono piani complementari di dettaglio (art. 92 co. 1 lett. b D.lgs 81/08).

La Corte territoriale ha ribadito che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, oltre a controllare i POS, deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti - contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (cfr. ex multis questa Sez. 4, 27165 del 24/5/2016, Battisti, Rv. 267735). Il C.S.E deve inoltre segnalare al committente, previa contestazione scritta all'impresa o ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni antinfortunistiche; e, nei casi di pericolo grave ed imminente, sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Di indubbio rilievo è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici. Attività di verifica, tuttavia, non può significare presenza diurna nel cantiere ma, appunto, presenza nei momenti delle lavorazioni tipici rispetto alla funzione di controllo. L'alta vigilanza della quale fa menzione in varie pronunce la giurisprudenza di questa Corte, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constatati direttamente gravi pericoli (art. 92,co.11lett.f) D.lgs.n.81/2008). Può dirsi che il coordinatore per l'esecuzione identifica momenti tipici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse la attuazione dei piani 'attraverso la mediazione dei datori esecutori'. Non può esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicito e previsto; ma anche queste azioni di verifica non possono essere quotidiane ed hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie). Nel caso in esame, la Corte territoriale proprio sul punto, valutando il materiale istruttorio, ha esaminato gli specifici rilievi sollevati con motivi di appello e in particolare, con riferimento alla posizione del coordinatore, ha rilevato che nel sopralluogo del 29.04.2011, pochi giorni prima dell'infortunio, aveva attestato che il "foro scala era

protetto da un parapetto" non evidenziando la mancanza di solidità, seppure prevista dal piano di sicurezza e di coordinamento, né segnalando al committente le gravi ed evidenti anomalie di realizzazione in palese violazione delle norme di sicurezza e del manuale di installazione".

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €.2.000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.